



PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 3 luglio 2023

INDICE

1. PREMESSA	1
2. DEFINIZIONI	1
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DELEGATI.....	9
4.1 <i>Regime procedurale delle Operazioni di Minore Rilevanza</i>	9
4.2 <i>Regime procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza</i>	11
4.3 <i>Disciplina delle Delibere quadro</i>	14
4.4 <i>Disciplina delle Operazioni da concludersi in caso di urgenza</i>	14
5. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	15
6. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE.....	15
7. INFORMATIVA INTERNA IN CASO DI OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA O DI MINORE RILEVANZA	16
8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	17
8.1 <i>Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza</i>	17
8.2 <i>Comunicazioni al pubblico in caso di Operazioni con Parti Correlate "Price Sensitive"</i>	18
8.3 <i>Informativa Finanziaria sulle Operazioni con Parti Correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.</i>	19
9. COMUNICAZIONI AL DIRIGENTE PREPOSTO	19
APPENDICE.....	23

1. PREMESSA

La presente procedura (la "Procedura") disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da ACINQUE ("ACINQUE" o la "Società" o l'"Emittente"), direttamente o per il tramite di società controllate, secondo quanto previsto dal Regolamento Parti Correlate (come definito *infra*), tenuto conto anche, laddove applicabili, delle indicazioni e chiarimenti forniti da Consob con la comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 come successivamente modificata ed integrata (la "Comunicazione Consob").

2. DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola nella stessa utilizzati hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratori Coinvolti: amministratori che abbiano in una determinata Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del Testo Unico e del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società aderisce (il "Codice di *Corporate Governance*").

Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti: Amministratori Indipendenti diversi dalla controparte di una determinata Operazione con Parti Correlate e delle parti correlate della controparte, che non abbiano nell'operazione un interesse per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti: amministratori diversi dalla controparte di una determinata Operazione e delle parti correlate della controparte, che non abbiano nell'Operazione con Parti Correlate un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Comitato Controllo e Rischi: il comitato controllo e rischi costituito dal consiglio di amministrazione della Società ("Consiglio di Amministrazione") al suo interno in conformità ai principi e alle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, composto da soli Amministratori Indipendenti.

Comitato Parti Correlate: un comitato composto da almeno tre Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti, tutti Amministratori Indipendenti ovvero, limitatamente alle Operazioni di Minore Rilevanza, in maggioranza indipendenti; tale comitato viene normalmente individuato nel Comitato Controllo e Rischi; nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza aventi ad oggetto le remunerazioni degli amministratori e degli altri Dirigenti con

Responsabilità Strategiche della Società, il Comitato Parti Correlate è individuato nel Comitato Remunerazioni.

Comitato Remunerazioni: il comitato per le remunerazioni nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai principi e alle raccomandazioni del Codice di *Corporate Governance*, composto da amministratori non esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard: condizioni (i) analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero (ii) basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero (iii) quelle praticate a soggetti con cui la società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

Controllare/Controllo: il potere definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Controllo" e le definizioni ad esso funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Controllo Congiunto: la condivisione, su base contrattuale, del Controllo di un accordo definita tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Controllo Congiunto" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti individuati come tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" indicata nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Entità: i soggetti diversi dalle persone fisiche (tra cui, ad esempio, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute), nonché i patrimoni destinati, i trust e le partnership.

Esperto Indipendente: persona fisica o Entità in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. L'indipendenza è valutata preventivamente dal comitato chiamato a rilasciare il parere sull'OPC ai sensi dei successivi paragrafi 4.1 e 4.2, ovvero nel caso in cui l'Esperto indipendente sia chiamato a rilasciare tale parere dal consiglio di amministrazione avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società. Le informazioni sulle eventuali relazioni sono attestate da una dichiarazione che l'Esperto Indipendente rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.

Influenza Notevole: il potere definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative,

al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Influenza Notevole" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Interesse Significativo: l'interesse di natura patrimoniale o partecipativa esistente tra la Società Controllata o la Società Collegata parte dell'operazione e un'altra Parte Correlata di ACINQUE, ove i suddetti rapporti siano tali da poter orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie di ACINQUE o della Società Controllata o della Società Collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice tale Parte Correlata. Costituisce Interesse Significativo, rispetto ad una società: (i) la detenzione - diretta o indiretta - di una partecipazione superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale ovvero (ii) la condivisione, tra la società e la società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficiano di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente ed in misura significativa, dall'esito dell'operazione con Parte Correlata o, in generale, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata. La valutazione di significatività va condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dai risultati economici della società controllata o collegata rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con Responsabilità Strategiche. Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la società e le società controllate o collegate.

Joint Venture: l'accordo contrattuale definito tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Joint Venture" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Operazione con Parte Correlata o OPC: l'operazione definita tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Operazioni con Parti Correlate" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Operazioni di Importo Esiguo: indica le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società direttamente o per il tramite di società controllate, in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna operazione, Euro 500.000 per le operazioni poste in essere con una Parte Correlata Entità ed Euro 50.000 per le operazioni poste in essere con una Parte Correlata persona fisica, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, cumulativamente considerate.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: indica

- A. le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

(a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (1) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (2) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai Principi Contabili Internazionali;
- (3) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

(b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (1) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (2) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (1) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (2) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

(c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la

determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

- B. le operazioni con la società controllante quotata o con soggetti a quest'ultima correlati che risultino a loro volta correlati alle società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al punto (a) risulti superiore alla soglia del 2,5%.

La funzione Affari Generali per verificare che un'operazione rientri tra le operazioni di maggiore rilevanza, richiede il supporto della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo che si avvale del supporto di IRC (Investor Relation e Compliance 262), fornendo gli elementi necessari per l'individuazione dell'indice di rilevanza da utilizzare e per la determinazione delle relative soglie di rilevanza.

Ai fini della quantificazione delle soglie di rilevanza, AFC elabora un file excel che calcola uno dei seguenti rapporti, in base all'indicatore individuato di concerto con Affari generali, e maggiormente aderente alla specifica tipologia di operazione individuata:

- rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato.
- rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.
- rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società.

Ove non noto il controvalore dell'operazione (o il totale attivo/passivo dell'entità oggetto dell'operazione), AFC evidenzia il valore della soglia sia del 2,5% (operazione di controllata con correlata), che il 5% (operazione con correlata diretta) rispetto al patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società, al fine di consentire le opportune valutazioni alle varie altre funzioni coinvolte.

Ai fini dell'individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza si considerano anche le operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificandosi singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza – superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate in precedenza. Ai fini della determinazione del cumulo, non si considerano le operazioni escluse ai sensi del successivo articolo 3.

In caso di cumulo di più operazioni, è determinata in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici indicati in precedenza, a essa applicabili; per verificare il superamento della soglia prevista i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

Qualora un'operazione o più operazioni tra loro cumulate siano individuate come Operazioni di Maggiore Rilevanza secondo gli indici indicati in precedenza, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Società potrà

richiedere alla Consob l'indicazione di modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, andranno comunicate alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto dall'Emittente; e (b) siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

Parte Correlata: un soggetto (persona fisica o Entità) definito come tale in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Parti Correlate" e le definizioni ad essa funzionali indicate nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Principi Contabili Internazionali: i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002.

Regolamento Parti Correlate o Regolamento: il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Regolamento MAR: il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi Entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi Entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: i familiari stretti di una persona, definiti tali in applicazione dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione. Per comodità di consultazione si riporta nell'Appendice alla presente Procedura la definizione di "Stretti Familiari" indicata nei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti.

Testo Unico: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni ad esse funzionali è compiuta facendo riferimento al complesso dei Principi Contabili Internazionali in vigore al momento di avvio delle trattative su una OPC ovvero, in assenza di trattative, al momento in cui viene assunta la relativa decisione (cfr. Appendice alla presente Procedura).

Nell'esame di ciascun rapporto con Parti Correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano:

- (a) alle Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e dell'eventuale comitato esecutivo ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del cod. civ., ai membri del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2402 del cod. civ., nonché alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del cod. civ.;
- (c) alle operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:
 - gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del cod. civ.;
 - le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - le riduzioni del capitale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del cod. civ. e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico.

3.2 Fermo restando gli obblighi informativi di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento, le disposizioni del Regolamento e la presente Procedura non si applicano inoltre:

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea della Società (l'"Assemblea") ai sensi dell'art. 114-*bis* del Testo Unico e alle relative operazioni esecutive;
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente paragrafo 3.1(b) in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche, a condizione che:
 - la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - nella definizione della suddetta politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi e che siano in maggioranza Amministratori Indipendenti
 - la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- (c) alle operazioni ordinarie concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:

si intendono Operazioni Ordinarie quelle che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria delle società del Gruppo Acinque, purché attuate nel rispetto delle procedure aziendali all'uopo stabilite. Per attività operativa si intende l'insieme delle principali attività generatrici di ricavi e di costi delle Società del Gruppo e di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come "attività di investimento" o "attività finanziaria".

Per condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard si intendono condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono operazioni concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard:

- le operazioni il cui corrispettivo è fissato in base a tariffe definite dalle Autorità competenti (ad esempio dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas);
- le operazioni il cui corrispettivo sia determinato in base ad oggettivi e documentati elementi di riscontro, quali prezzi o quotazioni ufficiali;
- le operazioni concluse a condizioni che, benché non predeterminate, risultino nondimeno verificabili come condizioni non difformi da quelle usualmente praticate sul mercato.

(d) alle Operazioni Ordinarie; qualora la presente esenzione si applichi ad Operazioni di Maggiore Rilevanza - fermo restando quanto disposto dall'articolo 17 del Regolamento MAR e dalle relative disposizioni di attuazione - la Società:

- entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente, ovvero - qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale - dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso, comunica alla Consob: (i) la controparte, (ii) l'oggetto, e (iii) il corrispettivo dell'operazione che ha beneficiato dell'esclusione, nonché (iv) le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione si qualifichi quale Operazione Ordinaria, fornendo oggettivi elementi di riscontro; la predetta informativa è anticipata al Comitato Parti Correlate prima del compimento dell'operazione, affinché lo stesso verifichi la corretta applicazione delle condizioni di esenzione dell'operazione medesima;
- indica nella relazione finanziaria semestrale e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale disposizione siano state concluse avvalendosi di tale esclusione;

(e) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

3.3 Le Operazioni con Parti Correlate che, ai sensi del presente articolo 3, non sono soggette alla Procedura e al Regolamento, vengono comunque comunicate al Comitato Parti

Correlate e successivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società ("Collegio Sindacale"), fornendo informazioni sull'applicazione delle esenzioni e sull'esecuzione di ciascuna operazione, successivamente al loro compimento e con cadenza trimestrale, secondo la procedura descritta di seguito:

- (a) La Funzione Affari Generali richiede trimestralmente al RUO - Responsabile dell'Unità Operativa - la trasmissione di tutte le operazioni poste in essere, allegando inoltre la banca dati aggiornata delle parti correlate;
- (b) il RUO invia le schede delle operazioni poste in essere contenenti ogni informazione utile relative alle operazioni effettuate con evidenza della parte correlata, del valore economico e della tipologia di operazione (ALLEGATO A);
- (c) la Funzione Affari Generali, sulla base delle informazioni ricevute nel periodo di riferimento ai sensi della precedente lettera b) nonché di quelle ulteriori eventualmente ricevute dalla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, predispone con cadenza trimestrale un prospetto relativo alle OPC che hanno beneficiato dell'esenzione ai sensi del presente articolo 3. Con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che hanno beneficiato dell'esenzione in quanto Operazioni Ordinarie, la Funzione Affari Generale provvede ad inoltrare al Comitato Parti Correlate, le informazioni sull'operazione, in tempo utile per consentire al comitato stesso di poter effettuare le verifiche di competenza prima dell'esecuzione dell'operazione;
- (d) il prospetto viene trasmesso al Comitato Parti Correlate per una valutazione e presa d'atto;
- (e) il prospetto viene successivamente sottoposto alla valutazione e prese d'atto da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Funzione Affari Generali inoltra, con tempistiche adeguate, altresì il prospetto di cui sopra alla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo al fine di consentire al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il "Dirigente Preposto") di predisporre l'informativa da includere nelle relazioni di cui al paragrafo 3.2(c) della presente Procedura.

4. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI ORGANI DELEGATI

4.1 Regime procedurale delle Operazioni di Minore Rilevanza

Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente ad un'Operazione di Minore Rilevanza che non rientri nelle ipotesi di esclusione previste dal precedente articolo 3, devono essere osservate le regole di seguito riportate.

- (a) Il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati approvano l'operazione previo parere motivato non vincolante espresso dal Comitato Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del comitato in occasione della quale è stato espresso.
- (b) Il comitato chiamato a rilasciare il parere di cui alla precedente lettera (a) dovrà essere composto da almeno 3 (tre) Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti, nonché non esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti; normalmente tale comitato è individuato nel Comitato Controllo e Rischi, ovvero, nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza aventi ad oggetto le remunerazioni

degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nel Comitato Remunerazioni.

Qualora, rispetto ad una determinata Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate non soddisfi i suddetti requisiti, il Consiglio di Amministrazione potrà:

(i) procedere a modificarne, all'occorrenza e in via temporanea, la composizione, sostituendo i componenti del comitato che non siano Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti fino a che il comitato non sia interamente costituito da Amministratori Non Correlati e Non Coinvolti, in maggioranza Amministratori Indipendenti; oppure

(ii) attribuire le funzioni del comitato di cui alla precedente lettera (a) ad uno dei comitati eventualmente già costituiti al suo interno la cui composizione soddisfi i necessari requisiti rispetto a quella determinata Operazione di Minore Rilevanza, ovvero ad un comitato appositamente costituito.

Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti, il parere previsto dalla precedente lettera (a) è reso:

(i) dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti dello stesso, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;

(ii) nel caso in cui siano presenti profili di correlazione con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale che precludano l'espressione del parere da parte dell'organo di controllo, da un Esperto Indipendente nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, previa verifica dell'indipendenza nel rispetto di quanto indicato nella relativa definizione di cui al precedente paragrafo 2.1.

Resta inteso che, qualora, rispetto ad una specifica Operazione con Parti Correlate, sia necessario fare ricorso ai suddetti presidi equivalenti, ogni riferimento al Comitato Parti Correlate contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito al comitato appositamente costituito, o al Collegio Sindacale, o all'Esperto Indipendente, o ancora all'Amministratore Indipendente Non Correlato e Non Coinvolto, a seconda del caso.

- (c) Il presidente e/o l'amministratore delegato assicurano che i componenti del comitato ricevano, tempestivamente, complete e adeguate informazioni, supportate da adeguata documentazione, in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di OPC le cui condizioni sono definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, l'indicazione di oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato assicurano inoltre che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri. Il set informativo relative alle Operazioni di Minore Rilevanza viene messo a disposizione a cura della Funzione Affari Generali ai sensi del successivo paragrafo 7(c).

- (d) Fermo restando quanto sopra previsto, il presidente provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del consiglio siano fornite anche al Collegio Sindacale.
- (e) Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione, se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione.
- (f) Il comitato ha facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti a propria scelta, previa verifica dell'indipendenza degli stessi, nel rispetto di quanto indicato nella relativa definizione di cui al precedente paragrafo 2.1. In tal caso, il comitato deve rispettare i limiti di budget previsti dal Consiglio di Amministrazione.
- (g) Qualora la competenza a decidere sull'Operazione di Minore Rilevanza spetti al Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; tali amministratori concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo ma sono esclusi dal quorum deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del cod. civ.
- (h) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvino una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (i) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- (j) Qualora il parere di cui alla precedente lettera (a) espresso dal comitato (ovvero dagli altri soggetti indicati alla precedente lettera b) sia negativo, il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati possono ugualmente approvare l'OPC. In tal caso, fermi restando tutti gli ulteriori obblighi di legge ed, in particolare, quelli di cui all'art. 17 del Regolamento MAR, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società è tenuta a mettere a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione dell'identità della controparte e natura della correlazione, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato (o degli altri soggetti indicati alla precedente lettera b), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del comitato sono allegati al documento.

Le regole dettate dal presente paragrafo non si applicano alle singole operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro di cui al successivo paragrafo 4.3.

4.2 Regime procedurale per le Operazioni di Maggiore Rilevanza

Quando l'Emittente avvii una negoziazione inerente ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza che non rientri nelle ipotesi di esclusione previste dal precedente articolo 3, devono essere osservate le regole di seguito riportate.

- (a) Il Consiglio di Amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza in relazione alle quali delibera previo

motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate, con l'astensione dalla votazione degli Amministratori Coinvolti nell'OPC restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del cod. civ.; tali amministratori concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo ma sono esclusi dal *quorum* deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione restando in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del cod. civ.

- (b) Il comitato chiamato a rilasciare il parere di cui alla precedente lettera a) dovrà essere composto da almeno 3 (tre) Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti; normalmente tale comitato è individuato nel Comitato Controllo e Rischi ovvero, nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza aventi ad oggetto le remunerazioni degli amministratori e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nel Comitato Remunerazioni.

Qualora, rispetto ad una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate chiamato ad esprimersi non sia composto da soli Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti, il Consiglio di Amministrazione potrà:

- (i) procedere a modificarne, all'occorrenza e in via temporanea, la composizione, sostituendo i componenti del comitato che non siano Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti fino a che il comitato non sia interamente costituito da Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti;
- (ii) oppure potrà attribuire le funzioni del comitato chiamato a rilasciare il parere di cui alla precedente lettera (a) ad uno dei comitati eventualmente già costituiti al suo interno la cui composizione soddisfi i necessari requisiti rispetto a quella determinata Operazione di Maggiore Rilevanza;

Qualora nel Consiglio di Amministrazione non siedano almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati e Non Coinvolti, il parere indicato alla precedente lettera (a) e le attività di cui alla successiva lettera (c) sono svolti e resi:

- (i) dal Collegio Sindacale, a condizione che i componenti dello stesso, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, ne diano notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- (ii) nel caso in cui siano presenti profili di correlazione con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale che precludano l'espressione del parere da parte dell'organo di controllo, da un Esperto Indipendente nominato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, sentito il Presidente del Collegio Sindacale, previa verifica dell'indipendenza nel rispetto di quanto indicato nella relativa definizione di cui al precedente articolo 2.

Resta inteso che, qualora, rispetto ad una specifica Operazione con Parti Correlate, sia necessario fare ricorso ai suddetti presidi equivalenti, ogni riferimento al Comitato Parti Correlate contenuto nella presente Procedura va inteso come riferito al comitato appositamente costituito, o al Collegio Sindacale, o all'Esperto Indipendente, o ancora all'Amministratore Indipendente Non Correlato e Non Coinvolto, a seconda del caso.

- (c) L'amministratore delegato assicura che il Comitato Parti Correlate sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera (c). Il comitato può inoltre partecipare alla fase delle trattative e a quella istruttoria, chiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il comitato può delegare, allo scopo, uno o più dei suoi componenti. Al comitato si applicano, mutatis mutandis, al precedente paragrafo 4.1, lettere (c), (d) (prima parte), (e) (prima parte), (f), (g) ed (j).
- (d) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza:
- (i) previo parere favorevole vincolante del comitato indicato alla precedente lettera (c) sull'interesse della Società al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Il parere è allegato al verbale della riunione del comitato in occasione della quale è stato espresso.
 - (ii) in ogni caso il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di avviso contrario degli Amministratori Indipendenti Non Correlati e Non Coinvolti, qualora: (i) se consentito dallo statuto della Società, l'Assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'operazione; (ii) nel caso in cui i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati.

Laddove la previsione di cui al precedente punto (ii) non sia contenuta nello statuto, il Consiglio di Amministrazione dovrà includere - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo ove consti il voto favorevole della maggioranza di cui al precedente punto (ii).

- (e) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- (f) Entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, qualora il consiglio deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto (anche preliminare) sia concluso, la Funzione Affari Generali e la Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Società predispongono il documento informativo di cui al successivo paragrafo 8.1 e - entro il medesimo termine di 7 giorni e dopo averlo sottoposto all'approvazione dell'Amministratore Delegato - provvedono a mettere tale documento a disposizione del pubblico, nei termini e con le modalità indicate al successivo paragrafo 8.1. Con le stesse modalità e nello stesso termine la Società provvede inoltre a mettere a disposizione del pubblico, anche in

allegato al suddetto documento, gli eventuali pareri degli Amministratori Indipendenti e degli Esperti Indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.

4.3 Disciplina delle Delibere quadro

- (a) Il Consiglio di Amministrazione può approvare, mediante adozione di delibere-quadro, una serie di Operazioni Con Parti Correlate tra loro omogenee da concludersi con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato alla precedente lettera (a) e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:
 - (1) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (2) le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro approvata dal Consiglio di Amministrazione secondo la procedura di cui al presente paragrafo 4.3, a condizione che la delibera:
 - (i) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (ii) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (iii) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di efficacia delle deliberazioni, possono essere realizzate in attuazione della stessa;
 - (iv) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni e la motivazione delle condizioni proposte;
- (c) Con cadenza trimestrale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato informano il Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.
- (d) Ove le delibere quadro prevedano un ammontare massimo delle operazioni che si ritiene verranno realizzate superiore alle soglie di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza" contenuta al precedente articolo 2, la Società mette a disposizione del pubblico il documento informativo di cui al successivo paragrafo 8.1, nei termini e con le modalità ivi indicate.

4.4 Disciplina delle Operazioni da concludersi in caso di urgenza

Quando un'Operazione con Parti Correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, subordinatamente e nei limiti di apposite previsioni statutarie, in caso di urgenza le Operazioni di Minore Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere concluse in deroga alle disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 (ferma restando la riserva di competenza a

deliberare l'Operazione di Maggiore Rilevanza in capo al Consiglio di Amministrazione), purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- (a) qualora l'operazione non sia di competenza del Consiglio in sede collegiale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve essere informato delle condizioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'operazione;
- (b) l'operazione deve successivamente essere oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (c) il Consiglio di Amministrazione è tenuto a predisporre per l'Assemblea di cui alla precedente lettera (b) una relazione inerente alle ragioni di urgenza e il Collegio Sindacale deve riferire – se del caso anche tramite un'apposita relazione – le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; tali relazioni e valutazioni vanno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa regolamentare *pro tempore* vigente;
- (d) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea, la Società deve mettere a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto con le modalità previste dalla normativa regolamentare *pro tempore* vigente.

5. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 5.1 Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 4.2(d) (ii) e fatto salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 5.2 , quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'Assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni dei precedenti paragrafi 4.1 e 4.2 si applicano con riferimento all'approvazione - da parte del Consiglio di Amministrazione - della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.
- 5.2 Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere sottoposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea anche qualora il Comitato Parti Correlate abbia espresso un parere negativo sulla proposta medesima. In tale caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'Assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del Consiglio di Amministrazione.

6. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

Quando un'Operazione con Parti Correlate è posta in essere da società controllate da ACINQUE ai sensi dell'art. 2359 del cod. civ. e non rientra in una delle ipotesi di esclusione previste dal precedente articolo 3, devono essere osservate le regole di seguito riportate.

- (a) Le Operazioni con Parti Correlate compiute dalle società controllate sono incluse tra quelle oggetto degli obblighi informativi di cui all'art. 5 del Regolamento Parti Correlate e al successivo articolo 8 della presente Procedura.

- (b) Quando l'Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata è una Operazione di Minore Rilevanza, gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporla, per il suo esame preventivo, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o agli organi delegati di ACINQUE o al Consiglio di Amministrazione di ACINQUE, nel rispetto delle competenze ai sensi delle procedure di gruppo *pro tempore* vigenti nonché al Comitato Parti Correlate, che rilascia un parere non vincolante. Si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite nel precedente paragrafo 4.1.
- (c) Quando l'Operazione con Parte Correlata compiuta dalla società controllata è una Operazione di Maggiore Rilevanza, gli amministratori della società controllata devono preventivamente sottoporla, per il suo esame, al Consiglio di Amministrazione di ACINQUE, che la esamina previo parere vincolante del Comitato Parti Correlate. Si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite nel precedente paragrafo 4.2.
- (d) Anche alle operazioni compiute tramite società controllate, si applicano in quanto compatibili, le regole contenute nei precedenti articolo 3 e paragrafo 4.3.
- (e) Nei casi di urgenza le operazioni possono essere concluse anche in deroga al presente articolo purché: (i) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o gli organi delegati di ACINQUE nonché il Presidente del Comitato Parti Correlate, e il Presidente del Collegio Sindacale di ACINQUE siano tempestivamente informati delle condizioni di urgenza, e comunque prima del compimento dell'operazione; (ii) le condizioni di urgenza siano illustrate al Consiglio di Amministrazione di ACINQUE ad una riunione successiva al compimento dell'operazione.
- (f) Al fine di portare a conoscenza delle proprie società controllate il contenuto della presente Procedura, ACINQUE, per il tramite della Funzione Affari Generali ne trasmette il testo alle società controllate, in persona dell'amministratore delegato, e le società controllate si impegnano ad informare tempestivamente la Funzione Affari Generali della Società riguardo a tutte le Operazioni con Parti Correlate della Società che intendono approvare, trasmettendo le informazioni e la documentazione necessaria per effettuare le opportune valutazioni e dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura.

7. INFORMATIVA INTERNA IN CASO DI OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA O DI MINORE RILEVANZA

- (a) In presenza di operazioni che si qualificano Operazioni di Maggiore Rilevanza o Operazioni di Minore Rilevanza, ai fini e prima dell'avvio del procedimento descritto ai precedenti paragrafi 4.1 e 4.2, il RUO - Responsabile dell'Unità Operativa interessata alla realizzazione dell'OPC - verificata che la stessa non rientri nelle Operazioni esenti o escluse dall'applicazione della Procedura, con congruo anticipo rispetto alle tempistiche di approvazione della medesima da parte degli organi competenti, predispone una nota, a cui viene allegata copia di tutta la documentazione di supporto disponibile, in cui vengono riportati, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le seguenti informazioni:
 - descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'OPC;

- indicazione della Parte Correlata dell'Operazione, della natura della correlazione;
 - indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Società nell'OPC;
 - modalità di determinazione del corrispettivo dell'OPC e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di Operazioni similari;
 - evidenza che si tratta di Operazione di Minore Rilevanza ovvero di Operazione di Maggiore Rilevanza.
- (b) Tutta la documentazione viene trasmessa alla Funzione Affari Generali della Società.
- (c) La Funzione Affari Generali, dopo avere verificato che l'Operazione è qualificabile come Operazione con Parte Correlata e che la documentazione raccolta è completa e adeguata, inoltra la stessa al Comitato Parti Correlate (ovvero agli altri soggetti individuati ai sensi del procedimento di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2), mediante caricamento nell'apposita sezione riservata della piattaforma digitale per la gestione della documentazione di cui la Società si è dotata.

8. COMUNICAZIONI AL PUBBLICO SULLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

8.1 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) In occasione dell'approvazione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di società controllate, italiane o estere, la Società predispone, a cura della Funzione Affari Generali, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate (il "Documento Informativo"). Tale documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'OPC da parte del Consiglio di Amministrazione ovvero, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.
- (b) Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro 7 (sette) giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.
- (c) La Società predispone il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda, con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza" contenuta al precedente paragrafo 2.1. A tale fine rilevano anche le operazioni compiute per il tramite di Società Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del precedente articolo 3, né quelle previste nelle delibere quadro oggetto di preventiva informativa ai sensi del precedente paragrafo 4.3; in tale ipotesi, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Regolamento Emittenti, entro 15 (quindici) giorni

dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento delle suddette soglie di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le operazioni considerate ai fini del cumulo.

- (d) Qualora le operazioni che determinano il superamento delle suddette soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza. A tal fine le Società Controllate devono trasmettere tempestivamente alla Funzione Affari Generali della Società tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo.
- (e) La Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul sito internet, gli eventuali pareri del Comitato Parti Correlate (ovvero degli altri presidi equivalenti individuati ai sensi del precedente paragrafo 4.2) e degli Esperti Indipendenti eventualmente scelti dal comitato (ovvero dai presidi equivalenti eventualmente attivati) e/o di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione. Con riferimento ai predetti pareri degli Esperti Indipendenti la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate, motivando tale scelta.
- (f) Qualora l'Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca, altresì, un'operazione straordinaria significativa per la quale la regolamentazione vigente richiede la predisposizione di un documento informativo (fusione, scissione, aumento di capitale mediante conferimento in natura, acquisizione o cessione), la Società può predisporre e pubblicare un unico documento informativo che contenga tutte le informazioni richieste dalla normativa applicabile. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate dalla normativa *pro tempore* vigente, nel rispetto del termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle norme applicabili. Se la Società pubblica le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

8.2 Comunicazioni al pubblico in caso di Operazioni con Parti Correlate "Price Sensitive"

- (a) Le Operazioni con Parti Correlate la cui natura venga valutata privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento MAR, a prescindere dalla loro rilevanza o esenzione dal Regolamento Parti Correlate e dalla presente Procedura.
- (b) Coerentemente con quanto definito dall'art. 6 del Regolamento Parti Correlate, qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
 - (i) la descrizione dell'operazione;
 - (ii) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - (iii) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - (iv) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza" contenuta al precedente paragrafo

2.1 e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo di cui al precedente paragrafo 8.1;

(v) la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto al precedente articolo 3;

(vi) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

8.3 Informativa Finanziaria sulle Operazioni con Parti Correlate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale.

La Società fornirà, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, ai sensi dell'art. 154-ter del Testo Unico, le seguenti informazioni in merito a:

- (i) singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- (ii) eventuali ulteriori singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento che abbiano comunque influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- (iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o i risultati della Società nel periodo di riferimento.

La Società indicherà altresì quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi siano state concluse avvalendosi dell'esclusione di cui al precedente articolo 3.

Le disposizioni dei punti (ii) e (iii) attuano, in conformità dell'art. 154-ter comma 6 del Testo Unico le disposizioni delle direttive europee in materia di Operazioni con Parti correlate da includere nella Relazione intermedia sulla gestione.

9. COMUNICAZIONI AL DIRIGENTE PREPOSTO

- (a) Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente al Dirigente Preposto le informazioni necessarie per consentire alla Società di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.
- (b) Il presidente o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della presente Procedura siano tempestivamente comunicate al Dirigente Preposto, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui all'art. 154-bis del Testo Unico. A tal fine, con cadenza almeno trimestrale le singole società facenti parte del gruppo a cui fa capo ACINQUE, trasmettono alla Funzione Affari Generali flussi informativi relativi ad eventuali operazioni dalle stesse poste in essere con Parti Correlate, e, in ogni caso, in tempo utile per la predisposizione della documentazione contabile.

10. DISPOSIZIONI GENERALI

10.1 L'applicazione del Regolamento e della Procedura non pregiudica quanto previsto:

- (a) dall'art. 2497-*ter* del cod. civ., pertanto, qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, le deliberazioni influenzate da tale attività devono essere analiticamente motivate e recare puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Di esse viene dato adeguato conto nella relazione di cui all'art. 2428 del cod. civ.;
- (b) dall'art. 2391 del cod. civ., pertanto, gli amministratori che abbiano un interesse, anche potenziale e indiretto, in un'Operazione con Parte Correlata sono tenuti ad informarne tempestivamente il consiglio di amministrazione, precisando la natura, i termini, l'origine e la portata di tale interesse. Qualora l'Operazione con Parte Correlata rientri nelle competenze di un amministratore con delega e questi abbia un interesse nell'OPC, lo stesso si astiene dal compiere l'Operazione con Parte Correlata, investendo della medesima il Consiglio di Amministrazione.

10.2 Al fine di permettere un'agevole identificazione delle Parti Correlate all'interno della Società, viene istituito un "Elenco delle Parti Correlate" (l'"Elenco Parti Correlate") mantenuto su supporto elettronico, che viene predisposto, gestito ed aggiornato a cura della Funzione Affari Generali. Tale Elenco é altresì disponibile nella "*repository*" intranet aziendale. Le attività di gestione dell'Elenco includono:

- (a) l'individuazione delle Parti Correlate; la Funzione Affari Generali ha il compito di procedere ad un'analisi di quali siano le posizioni da includere nell'Elenco in applicazione dei Principi Contabili Internazionali *pro tempore* vigenti. A tal fine, in sede di prima applicazione della presente Procedura e in occasione di ogni successiva modifica della stessa, la Funzione Affari Generali provvede a comunicare per iscritto ai soggetti che, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, rientrano nella definizione di Parti Correlate (le "Parti Correlate Dirette"), l'avvenuta iscrizione nell'Elenco Parti Correlate, richiedendo contestualmente ad ogni interessato la conferma dei dati e delle informazioni (ALLEGATO B) ad esso relativi e la trasmissione iniziale dei dati e delle informazioni relativi ai soggetti ad essi correlati (le "Parti Correlate Indirette"), al fine di poter identificare tali soggetti – che, nel rispetto della disciplina sulla privacy, saranno iscritti nell'Elenco Parti Correlate – e poter così adempiere agli obblighi previsti dalla presente Procedura;
- (b) l'aggiornamento continuo dell'Elenco Parti Correlate; i soggetti individuati quali Parti Correlate Dirette sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Società, ed in particolare alla Funzione Affari Generali, qualsiasi variazione rilevante che dovesse intervenire rispetto alle informazioni precedentemente trasmesse in relazione a loro medesimi ovvero alle Parti Correlate Indirette agli stessi riferibili. La Funzione Affari Generali provvede all'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate sulla base delle informazioni ricevute dalle Parti Correlate Dirette e di quelle a disposizione della Società in relazione alle altre Parti Correlate di ACINQUE. Al fine di garantire che l'Elenco Parti Correlate sia redatto sulla base di informazioni aggiornate, la Funzione Affari Generali provvede comunque, almeno semestralmente, ad inoltrare ai soggetti Parti Correlate Dirette inclusi nell'Elenco Parti Correlate, la richiesta di aggiornamento delle informazioni e dei dati precedentemente comunicati alla Società.

10.3 La Società istituisce inoltre un "Elenco delle Operazioni con Parti Correlate" (l'"Elenco OPC") mantenuto su supporto elettronico, che viene predisposto, gestito ed aggiornato a

cura della Funzione Affari Generali. Nell'Elenco OPC vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate concluse dalla Società, direttamente o per il tramite delle società dalla stessa controllate, includendovi: (i) le Operazioni di Minoranza Rilevanza e le Operazioni di Maggiore Rilevanza con evidenza di quelle operazioni che sono state esentate dall'applicazione del Regolamento e della Procedura e delle relative motivazioni, specie con riguardo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza che, in quanto Ordinarie, beneficiano dell'esenzione di cui al precedente paragrafo 3.2(c); (ii) tutte le altre Operazioni con Parti Correlate rientranti nelle ipotesi di esclusione di cui al precedente articolo 3, dando evidenza della specifica esenzione applicata e delle relative motivazioni. La Funzione Affari Generali provvede all'aggiornamento dell'Elenco OPC sulla base delle informazioni ricevute ai sensi dei precedenti paragrafi 3.3(a), 7(a) e 9(b) nonché delle eventuali ulteriori informazioni ricevute dalla Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

10.4 La Funzione Affari Generali ha altresì il compito di verificare se le OPC oggetto di attenzione ai sensi della Procedura debbano essere comunicate al pubblico, anche secondo le disposizioni dettate dal precedente articolo 8.

10.5 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili fornisce alle funzioni societarie il supporto tecnico, ove necessario, per determinare se una determinata OPC superi o meno le soglie di tipo quantitativo previste dalla Procedura per la qualifica di Operazione di Maggiore Rilevanza.

10.6 La documentazione prodotta a supporto delle Operazioni con Parti Correlate viene archiviata presso gli uffici delle diverse funzioni societarie coinvolte.

10.7 L'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 231/2001 potrà richiedere, alle funzioni societarie a vario titolo coinvolte, di comunicare periodicamente il rispetto delle regole comportamentali sancite nella presente Procedura nello svolgimento dei compiti assegnati. In generale, infatti, l'Organismo di Vigilanza 231/2001 ha poteri di iniziativa e controllo sull'effettivo funzionamento ed osservanza della Procedura, secondo quanto disposto dal Modello Organizzativo 231/2001 adottato dalla Società. I RUO coinvolti nell'ambito del processo garantiranno, coordinando le strutture di propria competenza, la documentabilità del processo seguito comprovante il rispetto della normativa, tenendo a disposizione dell'Organismo di Vigilanza 231/2001.

I RUO devono conservare - in un archivio ordinato - tutta la documentazione necessaria a tracciare le OPC concluse al fine di garantire la verificabilità ex-post delle valutazioni effettuate, con particolare riguardo ai razionali sottostanti l'esenzione dal campo di applicazione della procedura (es. evidenze di benchmark col mercato, tariffari Arera, prezziari standardizzati, bandi di gara).

10.8 La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate costituito da soli Amministratori Indipendenti, che a tal fine, si riunisce in vista della riunione nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad esprimersi sulla Procedura e sulle successive modifiche. Il parere del Comitato Parti Correlate viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per consentire a tutti i consiglieri di poterne prendere visione ed assumere così le deliberazioni in merito alla Procedura in modo informato. Il Comitato Parti Correlate sottopone al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno

triennale, una proposta di revisione o di conferma dei contenuti della presente Procedura che tenga conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società, nonché dell'efficacia dimostrata dalla presente Procura nella prassi applicativa.

10.9 A seguito della formale approvazione della Procedura da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, la stessa dovrà essere:

- (a) comunicata a Dirigenti e Quadri della Società e delle Società Controllate dalla Società attraverso un formale "Ordine di Servizio";
- (b) resa disponibile nel sito internet della Società;
- (c) distribuita ai soggetti iscritti nell'Elenco Parti Correlate ai sensi del precedente paragrafo 10.2, o a qualsiasi altro soggetto cui sarebbe opportuno distribuirla.

10.10 In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 10.8, eventuali modifiche normative che dovessero intervenire ai Principi Contabili Internazionali in relazione alle definizioni riportate nell'Appendice allegata alla presente Procedura, potranno essere recepite nell'Appendice medesima dalla Funzione Affari Generali, previa conforme valutazione da parte del Comitato Parti Correlate, che ne informerà il Consiglio di Amministrazione alla prima riunione utile.

APPENDICE

Definizioni di Parti Correlate e di Operazioni con Parti Correlate e definizioni ad esse funzionali ai sensi dei Principi Contabili Internazionali in vigore alla data del

3 luglio 2023

1. PARTI CORRELATE

Una parte correlata è una persona o un'Entità che è correlata all'Entità che redige il bilancio (*i.e.* ACINQUE).

Sono parti correlate di ACINQUE, ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 ("*Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate*") e in applicazione degli altri Principi Contabili Internazionali:

(a) una persona o uno "Stretto Familiare" di quella persona se tale persona:

- (i) ha il "Controllo" o il "Controllo Congiunto" di ACINQUE; o
- (ii) esercita un'"Influenza Notevole" su ACINQUE; o
- (iii) è un "Dirigente con Responsabilità Strategiche" di ACINQUE o di una sua controllante;

(b) un'Entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l'Entità e ACINQUE fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) l'Entità è una "Collegata" di ACINQUE;
- (iii) l'Entità è una "Joint Venture" in cui ACINQUE è una partecipante;
- (iv) l'Entità è una società "Collegata" o una "Joint Venture" facente parte di un gruppo di cui fa parte ACINQUE;
- (v) l'Entità e ACINQUE sono "Joint Venture" di una stessa terza controparte;
- (vi) l'Entità è una "Joint Venture" di una terza Entità e ACINQUE è una società "Collegata" della terza Entità e viceversa;
- (vii) l'Entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di ACINQUE o di una società ad essa correlata;
- (viii) l'Entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona di cui al precedente punto (a);
- (ix) una persona identificata al precedente punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'Entità o è uno dei "Dirigenti con Responsabilità Strategiche" dell'Entità (o di una sua controllante);
- (x) l'Entità o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche a ACINQUE o ai soggetti che, anche congiuntamente, la controllano.

2. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*), un’«operazione con parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo».

Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all’assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

3. DEFINIZIONI FUNZIONALI A QUELLE DI “PARTI CORRELATE” E DI “OPERAZIONI

CON PARTI CORRELATE” SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

3.1 Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*), i termini *“controllo”*, *“controllo congiunto”* e *“influenza notevole”* sono definiti nell’IFRS 10 (*“Bilancio Consolidato”*), nell’IFRS 11 (*“Accordi per un controllo congiunto”*) e nello IAS 28 (*“Partecipazioni in società collegate e joint venture”*) e sono utilizzati nello IAS 24 medesimo con i significati specificati in tali IFRS.

3.1.1 - “Controllo”

Ai sensi dell’IFRS 10 (*“Bilancio Consolidato”*) «un investitore controlla un’entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità.

Pertanto, un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- (a) *il potere sull’entità oggetto di investimento (un investitore ha potere su un’entità oggetto di investimento quando detiene validi diritti che gli conferiscono la capacità attuale di dirigere le attività rilevanti, ossia le attività che incidono in maniera significativa sui rendimenti dell’entità oggetto di investimento);*
- (b) *l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto di investimento; e*
- (c) *la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere sull’ammontare dei suoi rendimenti.*

Nel determinare se controlla un’entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L’investitore deve valutare nuovamente se controlla un’entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la Due o più investitori controllano collettivamente un’entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l’entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe

contabilizzare la propria interessenza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari».

3.1.2 - "Controllo Congiunto"

Ai sensi del IFRS 11 ("Accordi a controllo congiunto") «il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».

3.1.3 - "Influenza Notevole"

Ai sensi dello IAS 28 ("Partecipazioni in società collegate e Joint venture"), «l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto.

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20 % o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20 % dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; o (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali».

3.2 - "Dirigenti con Responsabilità Strategiche"

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 ("Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate") «i dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente e indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) dell'entità stessa».

La Comunicazione Consob precisa altresì che «nella categoria dei "dirigenti con responsabilità strategiche" si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo».

I dirigenti con responsabilità strategiche di ACINQUE, diversi dai membri del Consiglio di Amministrazione (esecutivi e non esecutivi) e dai membri effettivi del Collegio Sindacale sono individuati dal 3.3 - "Stretti Familiari"

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 9 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*) *«Si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l’entità tra cui, (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente».*

3.4 – “Collegata”

Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (*“Partecipazioni in società collegate e Joint venture”*) *«una collegata è un’entità su cui l’investitore esercita un’influenza notevole».*

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*), *«nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le società controllate della stessa società collegata (...). Pertanto, per esempio, una società controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata, sono tra loro collegati».*

3.5 – “Joint Venture”

Ai sensi dello IAS 28, paragrafo 3 (*“Partecipazioni in società collegate e Joint venture”*) *«una joint venture è un accordo a controllo congiunto su un’entità in base al quale le parti che detengono il controllo congiunto vantano dei diritti sulle attività nette dell’entità stessa.»*; lo stesso paragrafo 3 dello IAS 28 precisa inoltre che *«un accordo a controllo congiunto è un accordo in base al quale due o più parti detengono il controllo congiunto dell’attività economica oggetto dell’accordo»* e che *«il controllo congiunto è la condivisione, stabilita tramite accordo, del controllo di un’attività economica, che esiste unicamente quando per le decisioni relative a tale attività è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo».*

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 12 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*), *«nella definizione di parte correlata (...) una joint venture comprende le controllate della joint venture».*

4. PRINCIPI INTERPRETATIVI DELLE DEFINIZIONI

Ai sensi dello IAS 24, paragrafo 10 (*“Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate”*), *«nell’esame di ciascun rapporto con parti correlate l’attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica».*